

Le indicazioni. Per la categoria necessario un intervento normativo per introdurre un regime transitorio

Commercialisti: spese di ricerca, avvio soft

Un intervento normativo per introdurre un **regime transitorio** per il trattamento delle spese di ricerca e pubblicità. Esclusione in via interpretativa dell'applicazione del criterio del **costo ammortizzato** da estendere anche alle **società di persone (Sas e Snc)**. Sono le indicazioni che arrivano dal Consiglio dei **dottori commercialisti** ed esperti contabili (Cndcec) per mitigare gli effetti della prima applicazione delle novità del decreto legislativo 139/2015 nel rendiconto 2016. Ma vediamo nel dettaglio.

A preoccupare la categoria è l'eliminazione dallo schema di stato patrimoniale delle **spese di ricerca e di pubblicità**. «Già l'attuale Oic 24 sulle immobilizzazioni immateriali fornisce una descrizione di tali elementi piuttosto restrittiva - sottolinea Raffaele Marcello, delegato del Cndcec ai principi contabili, principi di revi-

sione e sistema dei controlli - basti evidenziare che le uniche spese di ricerca iscrivibili in base alle previsioni Oic sono le spese di ricerca applicata, vicine concettualmente alle spese di sviluppo, mentre le spese di pubblicità sono, in alcuni casi, assimilabili alle spese di impianto e ampliamento, poiché legate a operazioni non ricorrenti, quali il lancio di nuove attività e processi produttivi». Con l'eliminazione "testuale" di tali elementi dallo schema dell'**attivo patrimoniale** si potrebbe rischiare una cancellazione di poste dell'attivo, senza che vi siano state variazioni sostanziali dal punto di vista economico-aziendale. «Anche in ragione del fatto che il testo della direttiva 34/2013/UE non si esprime sul fatto che le disposizioni debbano essere applicate in via retroattiva o prospettica, il legislatore potrebbe ancora prevedere - propone Marcello - una norma transitoria a riguardo, come per

esempio è stato fatto nel decreto bilanci con l'adozione del costo ammortizzato e il trattamento contabile dell'avviamento». Questo dovrebbe consentire di trattare le spese di ricerca e di pubblicità capitalizzate in precedenza coerentemente con il passato. In pratica, tali spese potrebbero essere ammortizzate, se chiaramente non si verificano le condizioni per una loro svalutazione, fino al loro naturale azzeramento, mentre le spese sostenute a partire dal 2016 dovrebbero essere trattate in coerenza con la nuova norma e con i nuovi principi Oic, quando saranno disponibili.

Altro aspetto su cui i **commercialisti** invitano a una riflessione è l'adozione del costo ammortizzato per titoli immobilizzati, crediti e debiti. Il criterio «è obbligatorio per le società non piccole - rimarcano - mentre le piccole possono continuare ad adottare le norme

in materia applicate in precedenza». La considerazione che arriva dal Cndcec, in questo caso è che - in una prospettiva di semplificazione - l'ambito di esonero dall'applicazione della nuova modalità di calcolo sia riferibile anche alle società di persone, come Sas e Snc. Un esonero a cui si può arrivare, secondo Marcello, in via interpretativa: «L'esclusione risulta in linea con quanto prevede l'articolo 2217, comma 2 del Codice civile, in base al quale per le valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili. In sostanza, l'utilizzo da parte delle società di persone, seppur non negata, non risulta richiesta, stante l'indicazione del richiamo solo quando "applicabile"». Questo dovrebbe valere per tutte le società di persone, a prescindere dalle dimensioni.

G. Par.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERPRETAZIONE

Secondo i professionisti l'esonero dall'applicazione del costo ammortizzato può essere esteso anche alle società di persone



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.